



ORIGINALE

C.C. Nr. 31 30/07/2020	Oggetto: Servizio idrico integrato anno 2020. Adeguamento tariffe per inserimento dell'ulteriore componente tariffaria perequativa denominata UI4.
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSET Camillo - SINDACO	Sì
2. PONT Ennio Sergio - Consigliere	Sì
3. BRUNIER Fabio - Assessore	Sì
4. DOMANICO Remo - Consigliere	No
5. FAVRE Edy - Consigliere	No
6. GIARDINI Massimo - Consigliere	Sì
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere	Sì
8. MILLIERY Margaretha - Consigliere	No
9. OTTOLENGHI Laura - Consigliere	Sì
10. VUILLERMOZ Remo - Consigliere	Sì
11. GRANGE Marco - Consigliere	Sì
12. NICCO Francesca Amalia - Consigliere	No
13. CARLON Edda - Consigliere	Sì
14. ROUX Aldo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	4

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY.

Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

**Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

**Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
Ubaldo Alessio CERISEY**

Servizio idrico integrato anno 2020. Adeguamento tariffe per inserimento dell'ulteriore componente tariffaria perequativa denominata UI4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Vista la propria deliberazione n. 49 del 18/12/2019 avente ad oggetto: *“Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020”*;

Visto l'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Vista la l.r. n. 27/1999 recante: *“Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato”*;

Considerato, come illustrato dal Segretario comunale, che:

- le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura vengono determinate ai sensi della normativa relativa al servizio idrico integrato che prevede all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 che la tariffa deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005;
- in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Rammentato che, in attuazione della suddetta L.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente nei territori delle Comunità Montane;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22 novembre 2010, avente ad oggetto: *“Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito,*

dell'adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius – piana di Aosta, dell'istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione”;

Dato atto che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell'ambito del servizio idrico integrato, in data 31 ottobre 2019 con prot. 2008/LM (ns Prot. 10680 del 31/10/2019) ha comunicato ai Comuni la tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l'anno 2020 che ammonta a € 0,60/mc e che questa risulta invariata rispetto a quella del 2019, precisando altresì che a tale tariffa è da sommarsi la componente UI1 vigente;

Viste:

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall'Autorità per l'Energia e il Gas avente oggetto: “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1° gennaio 2014 è pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/r/IDR e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con la quale è stata istituita la componente tariffaria UI2 che rappresenta una componente perequativa da applicare per la promozione della qualità contrattuale del SII da destinare ad uno specifico fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, utilizzato per la gestione del meccanismo di premi/penalità;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la Regione Valle d'Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l'intervento dell'Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico da parte del BIM all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non vi è l'obbligo dell'applicazione della componente tariffaria UI2 e UI3;

Richiamata inoltre, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 avente ad oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII”;

Vista la successiva comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 2761/XVIII.1.1 del 13.12.2019 avente ad oggetto “Servizio idrico integrato – Metodo di applicazione delle componenti UI2 e UI3 in Valle d'Aosta”;

Vista la successiva nota dell'Assessorato Regionale Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale di pari oggetto in cui si precisa che le componenti UI2 e UI3 devono essere applicate secondo il metodo tariffario nazionale;

Vista legge regionale 5/2019 con la quale la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima “aggiuntiva” per la promozione della qualità dei servizi, la seconda “perequativa” per l'erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l'erogazione del bonus. Nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo

all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

Vista la comunicazione del Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta pervenuta al protocollo dell'ente in data 4 giugno 2020 al n. 5499 relativa all'istituzione di una ulteriore componente perequativa denominata UI4;

Dato atto che la Regione Valle d'Aosta non ha ritenuto, ad oggi, di determinare un'entità diversa della componente UI4, rispetto a quanto stabilito da ARERA nel metodo tariffario nazionale; pertanto, l'ammontare della componente UI4 è fissato, per l'anno 2020, pari a 0,004 euro/metro cubo;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato dell'anno 2020;

Visto l'art. 9 comma 2 lettera g) dello Statuto comunale che stabilisce che il Consiglio comunale determini le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;

Visto il Regolamento interno del Consiglio Comunale;

Vista la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto;

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

- Votanti: 10;
- Astenuti: 0;
- Favorevoli: 10;
- Contrari: 0;

DELIBERA

1. **di adeguare** la tariffa relativa al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2020 dell'ulteriore componente tariffaria perequativa denominata UI4;
2. **di dare atto che** la Regione Valle d'Aosta non ha ritenuto, ad oggi, di determinare un'entità diversa della componente UI4, rispetto a quanto stabilito da ARERA nel metodo tariffario nazionale; pertanto, l'ammontare della componente UI4 è fissato, per l'anno 2020, pari a 0,004 euro/metro cubo;
3. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Servizio Tributi Associato per i provvedimenti di sua competenza.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROSSET Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.

NUS, lì 06/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY
